

ACCORDO REGIONALE SULLE MODALITÀ DI CONDIVISIONE DEI PIANI E DEI PROGETTI DI FORMAZIONE CONTINUA FINANZIATI DA FONDARTIGIANATO

In data 11 giugno 2006 presso la sede di EBAV sita in Marghera – Venezia,

CONFARTIGIANATO IMPRESE VENETO, rappresentata dal Presidente Roberto Boschetto, assistito dal Segretario regionale Tiziana Pettenuzzo e da Andrea Rigotto;

CNA Veneto, rappresentata dal Presidente Moreno De Col, assistito dal Segretario regionale Matteo Ribon e dal Responsabile regionale per le Relazioni Sindacali Marco Comin;

CASARTIGIANI Veneto, rappresentata dal Presidente Franco Storer, assistito dal Segretario Generale Andrea Prando e dal Responsabile regionale per le Relazioni Sindacali Umberto D'Aliberti;

e

CGIL regionale Veneto, rappresentata dalla Segretaria Generale regionale Tiziana Basso e dalla Segreteria regionale Silvana Fanelli;

CISL regionale Veneto, rappresentata dal Segretario Generale regionale Massimiliano Paglini e da Elisa Ponzio del Dipartimento politiche del lavoro;

UIL regionale Veneto, rappresentata dal Segretario Generale regionale Roberto Toigo e dalla Responsabile della Formazione Nicoletta Coccia;

LE PARTI

Ribadendo gli obiettivi condivisi nei Piani Formativi regionali e negli Accordi Quadro sottoscritti, ritengono strategico promuovere ulteriormente la diffusione di una cultura della formazione professionale continua, come *driver* per offrire alle persone la possibilità di acquisire le competenze per rispondere alle esigenze in continua evoluzione del mercato del lavoro e per affrontare con successo le grandi trasformazioni in atto;

VALUTATA

L'opportunità di valorizzare ulteriormente gli strumenti della bilateralità nell'ambito della formazione come strumento funzionale alla crescita complessiva del sistema economico e del fattore strategico delle risorse umane;

La sperimentazione attuata nell'artigianato veneto a seguito dell'accordo regionale del 28 dicembre 2009, come modificato dai successivi accordi regionali del 26 settembre 2011 e del 7 novembre 2017;



Il positivo coinvolgimento della segreteria dell'articolazione regionale di Fondartigianato (di seguito denominata Segreteria) nella procedura di condivisione;

CONVENGONO QUANTO SEGUE

Articolo 1 – Efficacia

Le Parti convengono di stabilire, di seguito, sulla base del punto I e II dell'Accordo Interconfederale Nazionale del 18 aprile 2007, nuove modalità di condivisione che sostituiscono con effetto immediato quanto determinato nell'accordo del 7 novembre 2017.

Il presente accordo scadrà il 31 dicembre 2027; entro sei mesi dalla scadenza le parti valuteranno la conferma del presente accordo o eventuali modifiche delle disposizioni ivi contenute.

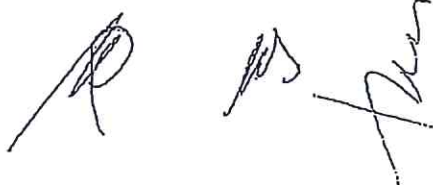
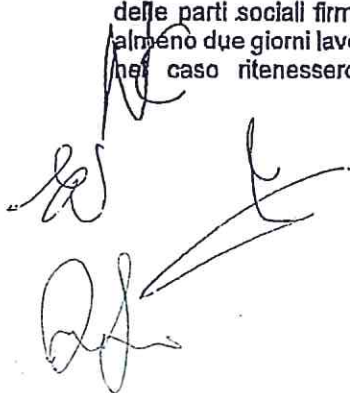
Articolo 2 – Nomina dei soggetti titolati alla sottoscrizione dei verbali di condivisione

Le Organizzazioni Sindacali Regionali di CGIL, CISL e UIL e le Associazioni Artigiane Regionali comunicheranno i nominativi (1 per ciascuna parte sociale) dei soggetti titolati alla sottoscrizione dei verbali di condivisione dei progetti formativi, ed i relativi supplenti.

Le Associazioni Artigiane e le OO.SS. regionali potranno sostituire in qualsiasi momento detti nominativi, previa comunicazione alla segreteria, che provvederà a comunicarlo a tutte le altre parti sociali. I soggetti segnalati dalle parti sociali sottoscrittrici del presente accordo sono gli unici titolati nella Regione del Veneto per la sottoscrizione del verbale di condivisione.

Articolo 3 – Condivisione di piani e progetti formativi

1. L'azienda o la struttura formativa proponente invia per e-mail alla Segreteria perentoriamente entro 8 lavorativi giorni prima della scadenza prevista dall'invito una scheda con i dati del piano/progetto redatta utilizzando la modulistica allegata al presente Accordo (Allegato 1)
2. Non sono ammessi alla procedura di condivisione i piani/progetti la cui scheda di dati sia inoltrata alla segreteria successivamente a tale data.
3. La segreteria trasmette via mail alle parti sociali firmatarie del presente accordo, entro i successivi due giorni lavorativi, le schede dati ricevute.
4. Contestualmente all'invio delle schede dati di cui al precedente allinea, la Segreteria organizza un incontro presso la propria sede a cui parteciperanno i rappresentanti delle parti sociali firmatarie del presente accordo per la condivisione, da svolgersi almeno due giorni lavorativi prima della scadenza prevista dall'invito. Le Parti Sociali, nel caso ritenessero necessari degli approfondimenti, possono chiedere alla



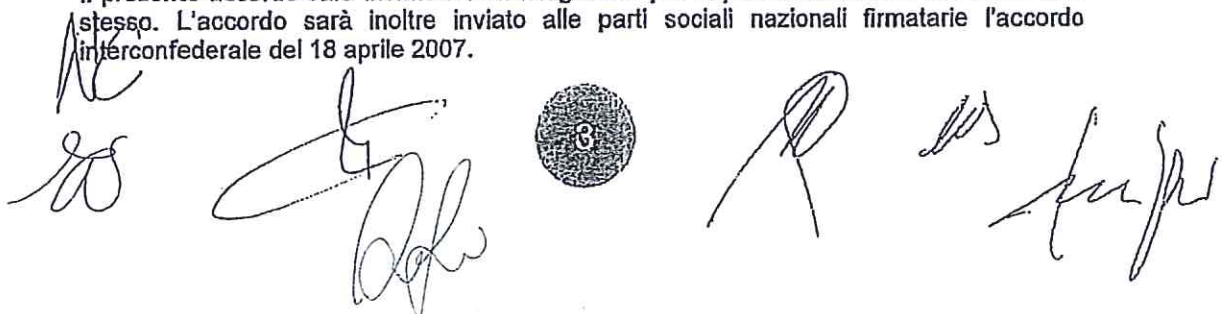
segreteria in vista dell'incontro per la condivisione, l'invio dei files con i relativi progetti predisposti dai soggetti proponenti ai sensi del primo allinea.

5. L'incontro si ritiene regolarmente insediato con la presenza dei tre soggetti titolari per le OO.SS. ed almeno un rappresentante di Associazione Artigiana Regionale. È prevista eventuale delega ad un componente della medesima parte (artigiana o sindacale).
6. I soggetti presentatori dei piani e/o progetti partecipano, anche in modalità on line, a tale incontro ovvero delegano, con specifico mandato, la parte regionale di riferimento, firmataria del presente accordo (Allegato 2).
7. Con la richiesta di condivisione i soggetti presentatori si impegnano a partecipare alle attività di monitoraggio e valutazione degli impatti programmate dal Fondo.
8. In esito all'incontro potrà essere sottoscritto il verbale di condivisione.
9. Salvo diniego della condivisione, formale e motivato, da esprimersi almeno due giorni lavorativi prima della scadenza prevista dall'invito, la segreteria provvede ad inviare via mail ai soggetti presentatori copia dei verbali di condivisione firmati dalle Parti. I verbali firmati in originale dovranno essere ritirati dai soggetti presentatori a stretto giro presso la stessa segreteria.
10. Ricevuti i verbali, il soggetto presentatore potrà procedere a presentare il progetto di formazione al Fondo; copia del progetto inviato al Fondo dovrà essere trasmesso alla segreteria dell'articolazione.
11. Le procedure di condivisione qui regolate consentono di attivare il massimo del punteggio previsto per la premialità prevista dall'accordo interconfederale nazionale del 18 aprile 2007.
12. Qualsiasi verbale, siglato in maniera difforme da quanto previsto dal presente punto, non è ritenuto valido ai fini della condivisione.
13. Per i progetti aziendali presentati per conto di un'impresa nella quale sia presente la RSU/RSA, la procedura di condivisione è di esclusiva competenza di quest'ultima. Nel caso di progetti pluri aziendali nei quali, in una o più imprese, siano presenti RSU/RSA, tali imprese o la struttura formativa proponente, dovranno informare le RSU/RSA e inviare alla Segreteria dell'articolazione la relativa informativa, utilizzando il modulo allegato al presente accordo (Allegato 3).

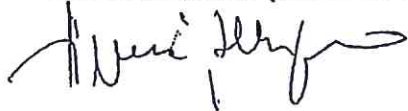
Articolo 5- Disposizioni finali

In caso di modifiche dell'accordo interconfederale nazionale che rendano opportuni degli aggiornamenti alle procedure di condivisione previste nel presente Accordo, le Parti si incontreranno per i necessari adeguamenti.

Il presente accordo sarà inviato a Fondartigianato per la pubblicazione nel sito del Fondo stesso. L'accordo sarà inoltre inviato alle parti sociali nazionali firmatarie l'accordo interconfederale del 18 aprile 2007.

The block contains several handwritten signatures in black ink, some of which are stylized and overlapping. In the center of the block is a circular stamp with a textured background and the number '3' in the middle.

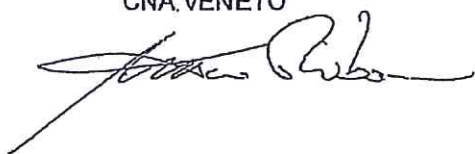
CONFARTIGIANATO IMPRESE VENETO



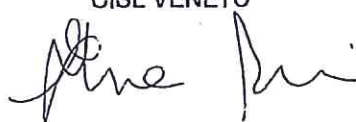
CGIL VENETO



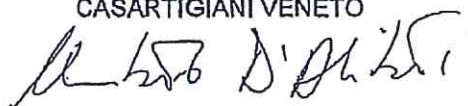
CNA VENETO



CISL VENETO



CASARTIGIANI VENETO



UIL VENETO



FEDERCLAAI VENETO

